

Roma, 18 dicembre 2023

Circolare n. 250/2023

Oggetto: Autotrasporto – Codice della Strada – Finanziamenti – Tributi – Convertito il DL Anticipi – Decreto legge 18.10.2023, n.145, come convertito dalla Legge 15.12.2023, n.191, su G.U. n.293 del 16.12.2023.

Si illustrano di seguito le disposizioni di interesse per le imprese in virtù della legge di conversione in oggetto.

Differimento termini rottamazione delle cartelle (art. 4-bis) – È stato previsto che per i soggetti che abbiano aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione relativi al periodo compreso tra l'1 gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022 (cd *Rottamazione quater* prevista dalla *Legge di Bilancio 2023* – art.1 c.231-252 L.n.197/2022) i versamenti scaduti entro i termini stabiliti per il versamento delle prime due rate (31 ottobre e 30 novembre 2023) siano considerati tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.

Sanatoria crediti di imposta per ricerca e sviluppo – Proroghe relative alle tempistiche della procedura (art. 5) – È stato posticipato al 30 luglio 2024 (in precedenza 30 giugno 2024) il termine entro cui i contribuenti che abbiano utilizzato erroneamente, ma senza intenti fraudolenti, i crediti di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al DL n.145/2013 (maturati a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019) potranno regolarizzare la propria posizione versando quanto dovuto, senza interessi né sanzioni, ferma restando la definizione delle modalità di richiesta di applicazione della procedura tramite uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate; si rammenta che i soggetti interessati dovranno seguire la procedura indicata dalla L.n.215/2021 (di conversione del DL n.146/2021 – cd *DL Fiscale*) della quale è stata confermata la rimodulazione dei termini previsti per il versamento delle rate accordate: entro il 16 dicembre 2024 se l'importo sia riversato per intero, ovvero entro il 16 dicembre degli anni 2024, 2025 e 2026 se tale importo sia riversato in tre rate; in fase di conversione parlamentare del decreto è stato altresì previsto che i soggetti che abbiano già richiesto l'accesso a tale procedura, senza peraltro aver effettuato il relativo versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o con la prima rata prevista dal calendario precedente rispetto alla rimodulazione prevista dal decreto in oggetto, potranno revocare la richiesta entro il 30 giugno 2024 secondo le modalità previste da apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e riversare l'importo nel rispetto dei nuovi termini.

Contributo ai giovani per patenti e abilitazioni per l'autotrasporto (art. 10-quater) – È stata autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per il 2023 a favore del fondo cd *Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto* che, come è noto, prevede un contributo per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni che intendano conseguire la patente e le

abilitazioni professionali per la guida di veicoli per trasporto merci conto terzi (C1, C1E, C, CE, Carta di qualificazione del conducente – CQC) nonché per il trasporto di persone; si rammenta che tale contributo può essere richiesto entro il 31 dicembre 2026, è pari all'80 per cento della spesa sostenuta fino a un massimo di 2.500 euro, potrà essere riconosciuto per una sola volta, non costituirà reddito imponibile del beneficiario e non sarà rilevante ai fini ISEE. Inizialmente le risorse del fondo ammontavano a 25,3 milioni di euro di cui 3,7 milioni di euro per il 2022 e 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; le risorse delle prime due annualità sono state esaurite a seguito della procedura aperta dal MIT nel febbraio scorso attraverso la piattaforma dedicata che è raggiungibile collegandosi all'indirizzo <https://patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente/> e che contiene tutti i necessari chiarimenti sotto forma di domanda e risposta.

Fondo di garanzia per le PMI (art. 15-bis) – Per tutto il 2024 sono state previste nuove modalità di intervento operativo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (in deroga rispetto alla disciplina ordinaria) attraverso una riarticolazione delle misure di garanzia riconoscibili in funzione delle finalità per le quali un'operazione finanziaria è richiesta.

Differimento termini degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi per le imprese dei territori colpiti dall'alluvione in Toscana a novembre 2023 (art. 21-bis) – Alla luce dell'alluvione del novembre scorso, per le imprese con sede legale o sede operativa nei 62 comuni delle province toscane di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato (indicati specificatamente nella tabella allegata all'articolo), è stato previsto che i versamenti tributari, contributivi e assicurativi, le trattenute relative alle imposte nazionali e regionali sui redditi operate dai sostituti d'imposta, gli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro verso PA a carico di datori di lavoro, professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale, nonché gli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata che abbiano scadenza tra il 2 novembre e il 17 dicembre 2023 siano considerati tempestivi, senza alcuna applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [199/2023](#), [24/2023](#) e [8/2023](#)
Allegato uno
Gr/gr*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.293 del 16.12.2023

LEGGE 15 dicembre 2023, n. 191

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145

Testo del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2023, n. 191, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**Promulga
la seguente legge:**

***** OMISSIS *****

Art. 4 bis

Differimento di termini per definizioni agevolate

1. Per i soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 1, comma 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.

***** OMISSIS *****

Art. 5

Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) al primo periodo, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 luglio 2024»;

2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il contenuto e le modalita' di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.»;

b) al comma 10:

1) le parole: «entro il 16 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024»;

2) al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026»;

3) al terzo periodo, le parole «a decorrere dal 17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 17 dicembre 2024»;

c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2024»;

d) al comma 12, dopo le parole: «al comma 10» e' inserito il seguente periodo: «In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, e' prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017».

1-bis. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che hanno gia' presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, secondo le modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Anche in caso di revoca, resta ferma l'applicazione della proroga prevista dall'articolo 5, comma 12, ultimo periodo, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

***** OMISSIS *****

Art. 10 quater
Incremento del fondo «Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto»

1. Al fine di incrementare il fondo denominato «Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto», istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

***** OMISSIS *****

Art. 15 bis
Fondo di garanzia per le PMI

1. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando il limite di impegno massimo assumibile fissato annualmente dalla legge di bilancio, opera con le seguenti modalita':

a) l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa e' pari a euro 5.000.000;

b) fatto salvo quanto previsto alla lettera c) e fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013, in relazione alle garanzie rilasciate dal Fondo in favore di start-up innovative e di incubatori certificati, la garanzia e' concessa, mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 30 giugno 2023, e con esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione, fino alla misura massima del 55 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate «PMI», rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidita'. La predetta misura massima e' innalzata al 60 per cento per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione. La misura massima e' altresì innalzata all'80 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento, nonche' per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attivita' non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione. Per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali, la predetta misura massima e' pari al 50 per cento;

c) in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a euro 40.000, ovvero fino a euro 80.000 nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalita' di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati, nonche' in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di importo massimo fino a euro 50.000, la garanzia del Fondo e' rilasciata nella misura massima dell'80 per cento. Per tali operazioni, il modello di valutazione di cui alla parte IX, paragrafo A, delle vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia e' applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e del presidio dei rischi assunti dal Fondo;

d) possono accedere alla garanzia del Fondo gli enti del Terzo settore, purché iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore nonche' al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000 e senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli enti del Terzo settore, anche se non iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, nonche' gli

enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del Fondo, qualora la predetta garanzia sia rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale, allo scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'economia e delle finanze. Per sostenere l'operativita' e le finalita' della sezione speciale, nelle risorse apportate alla sezione speciale dall'Amministrazione promotrice possono confluire le somme rivenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, societa' o singoli cittadini, da effettuare secondo le modalita' definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i soggetti di cui alla presente lettera, la garanzia del Fondo puo' essere concessa nei limiti del 5 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo;

e) la garanzia del Fondo puo' essere concessa, nei limiti del 15 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo, in favore di imprese con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499 oltre che nell'ambito di garanzia su portafogli di finanziamenti ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. In favore delle predette imprese la garanzia del Fondo, ferma restando l'esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, e' riconosciuta fino alla misura massima del 30 per cento per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidita'; la predetta percentuale e' innalzata al 40 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento nonche' per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attivita' non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo;

f) in relazione alle garanzie rilasciate in favore di imprese di cui alla lettera e), i soggetti richiedenti la garanzia versano al Fondo, con le modalita' previste dalle vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia, a pena di decadenza, una commissione una tantum pari all'1,25 per cento dell'importo garantito dal medesimo Fondo;

g) in favore delle microimprese, come definite ai sensi del richiamato allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, la garanzia del Fondo e' concessa a titolo gratuito.

2. Per quanto non diversamente disposto al comma 1, si applicano le condizioni di ammissibilita' previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017.

3. La commissione di mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 1, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 marzo 2017 e' dovuta unicamente sulle operazioni di garanzia diretta qualora, in relazione a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo e non successivamente perfezionate superi la soglia del 5 per cento rispetto al numero delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso anno per il medesimo soggetto richiedente. La commissione non e' dovuta sulle operazioni non perfezionate a seguito di rinuncia al finanziamento da parte del beneficiario.

4. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «2 milioni» sono sostituite dalla seguente: «500.000».

5. Le economie derivanti dagli interventi della sezione speciale di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono utilizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per il finanziamento dell'operativita' del Fondo. Per la medesima finalita' sono altresì utilizzate le risorse finanziarie di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; il predetto comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e' conseguentemente abrogato.

6. E' istituito un Comitato consultivo composto dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un suo delegato, da un rappresentante per le associazioni rappresentative delle imprese dei settori

dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, della cooperazione e del Terzo settore, nonché delle banche, degli operatori di microcredito e dei confidi. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle imprese e del made in Italy e la vicepresidenza spetta al Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato è convocato anche su impulso del consiglio di gestione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal presidente del consiglio di gestione. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

7. All'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese» sono soppresse. Conseguentemente, a decorrere dall'entrata in funzione del Comitato consultivo di cui al comma 6 del presente articolo, il predetto consiglio di gestione è composto unicamente dai rappresentanti delle amministrazioni previsti all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal presente comma.

8. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

***** OMISSIS *****

Art. 21 bis

Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni indicati nell'allegato A annesso al presente decreto.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 non si procede al rimborso di quanto già versato.

5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, gli adempimenti tributari in scadenza dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 18 dicembre 2023. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche agli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e di centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni indicati nell'allegato A, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei comuni citati.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023.

***** OMISSIS *****

Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

FINE TESTO

Allegato A

(articolo 21-bis, comma 1)

N.	NOME	CODICE COMUNE	PR
1	BARBERINO DI MUGELLO	48002	FI
2	BORGO SAN LORENZO	48004	FI
3	CALENZANO	48005	FI
4	CAMPI BISENZIO	48006	FI
5	CAPRAIA E LIMITE	48008	FI
6	CERRETO GUIDI	48011	FI
7	EMPOLI	48014	FI
8	FIRENZUOLA	48018	FI
9	FUCECCHIO	48019	FI
10	MARRADI	48026	FI
11	MONTELUPO FIORENTINO	48028	FI
12	PALAZZUOLO SUL SENIO	48031	FI
13	SCARPERIA E SAN PIERO	48053	FI
14	SESTO FIORENTINO	48043	FI
15	SIGNA	48044	FI
16	VINCI	48050	FI
17	VICCHIO	48049	FI
18	COLLESALVETTI	49008	LI
19	LIVORNO	49009	LI
20	ROSIGNANO MARITTIMO	49017	LI
21	BIENTINA	50001	PI
22	CALCINAIA	50004	PI
23	CASCIANA TERME LARI	50040	PI
24	CASCINA	50008	PI
25	CASTELFRANCO DI SOTTO	50009	PI
26	CHIANNI	50012	PI
27	CRESPINA LORENZANA	50041	PI
28	FAUGLIA	50014	PI
29	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	50022	PI
30	PISA	50026	PI
31	PONSACCO	50028	PI
32	PONTEDERA	50029	PI
33	SAN GIULIANO TERME	50031	PI
34	SAN MINIATO	50032	PI
35	SANTA CROCE SULL'ARNO	50033	PI
36	SANTA MARIA A MONTE	50035	PI

37	VECCHIANO	50037	PI
38	CANTAGALLO	100001	PO
39	CARMIGNANO	100002	PO
40	MONTEMURLO	100003	PO
41	POGGIO A CAIANO	100004	PO
42	PRATO	100005	PO
43	VAIANO	100006	PO
44	VERNIO	100007	PO
45	AGLIANA	47002	PT
46	BUGGIANO	47003	PT
47	CHIESINA UZZANESE	47022	PT
48	LAMPORECCHIO	47005	PT
49	LARCIANO	47006	PT
50	MARLIANA	47007	PT
51	MASSA E COZZILE	47008	PT
52	MONSUMMANO TERME	47009	PT
53	MONTALE	47010	PT
54	MONTECATINI TERME	47011	PT
55	PESCIA	47012	PT
56	PIEVE A NIEVOLE	47013	PT
57	PISTOIA	47014	PT
58	PONTE BUGGIANESE	47016	PT
59	QUARRATA	47017	PT
60	SAN MARCELLO PITEGLIO	47024	PT
61	SERRAVALLE PISTOIESE	47020	PT
62	UZZANO	47021	PT